

Dal mondo

Mediation Ue: in Norvegia prevale l'idea di servizio pubblico (1)

7 Settembre 2012

Undicesima puntata del viaggio conoscitivo nei modelli non giurisdizionali dei conflitti negli ordinamenti europei

Thumbnail
Image not found or type unknown

La Norvegia ha una tradizione di ADR (Alternative Dispute resolution) molto antica e, dunque, una lunga esperienza. Il servizio di mediazione e conciliazione nazionale è organizzato su base locale in modo capillare contribuendo, attraverso la rapida definizione delle liti, alla pace sociale e alla prevenzione della criminalità. La cultura norvegese comune in materia a tutti i Paesi scandinavi privilegia i metodi di composizione delle controversie più consensuali rispetto a quelli strutturati attraverso il ricorso al giudice ovvero all'arbitro (l'arbitrato è, infatti, un modo di risoluzione delle liti assimilabile più ai procedimenti giurisdizionali che ai modi alternativi, in quanto il lodo arbitrale mira a sostituirsi alla decisione in sede giudiziaria).

La Norvegia, un caso e un esempio a parte

L'esempio norvegese esprime compiutamente il successo delle politiche volte al miglioramento dell'accesso alla giustizia: la mediazione (in ambito civile e penale) svolge un ruolo complementare rispetto ai procedimenti giurisdizionali in quanto tale strumento è spesso più confacente alla natura della controversia. Da sottolineare che la risoluzione alternativa delle controversie può permettere alle parti d'instaurare un dialogo che sarebbe altrimenti impossibile e valutare l'opportunità di fare ricorso al giudice.

La mediation "comunale"

La legge sulla mediazione, adottata nel 1991 (legge 15 marzo 1991 n. 3 (LOV-1991-03-15-3) in ultimo modificata dalla Legge 4 luglio n. 75 del 2003 in vigore dal 01/01/2004. Lov om megling i konfliktråd (konfliktrådsloven) (LOV-1991-03-15-3), prevede che tutti (inclusi i minori) possano ricorrere a un consiglio locale di mediazione per liti che riguardano tutte le materie di diritto civile.

Il servizio è gratuito e presente in ogni comune norvegese. Dal 17 giugno 2003 la mediazione non è più un sistema a carico del Comune ma un servizio del governo totalmente integrato nel sistema giudiziario. Vi è poi anche una legge sulla judicial mediation del 2005: in Norvegia tutte le Corti la utilizzano dal 2007 e le parti di solito decidono di mediare.

La struttura organizzativa

La mediazione è organizzata su tre livelli: 1) consiglio locale dei conflitti; 2) segretariato dei consigli locali; 3) ministero della Giustizia (§ 2 Regolamento). Il segretariato è l'organo di riferimento tecnico e per la formazione che opera sotto la rigorosa supervisione del ministero della Giustizia.

In ogni Comune esiste un consiglio di mediazione che ha due rappresentanti nominati per quattro anni dal consiglio comunale e dalla polizia municipale. La mediazione davanti al consiglio di mediazione richiede che vi sia il consenso di entrambe le parti e si svolge nel Comune dove le parti risiedono. Le parti devono comparire di persona e non possono incontrarsi con la presenza di un avvocato. La presenza dell'avvocato non è ammessa neppure in rappresentanza di una persona giuridica.

L'accesso alla professione e la riservatezza

Il mediatore deve avere almeno 18 anni, è nominato su richiesta personale per quattro anni possiede una cultura giuridica di elevato profilo e, anche grazie al continuo aggiornamento, è altamente qualificato e dotato di tassativi requisiti di onorabilità: deve godere dei diritti di elettorato, non deve essere stato condannato anche sospensivamente per reati nei cinque anni precedenti alla prima mediazione e non deve aver subito condanne o essere finito sotto processo nei dieci anni anteriori alla nomina. I mediatori e coloro che svolgono servizi o lavori per il consiglio di mediazione sono tenuti a osservare la riservatezza sul servizio e lavoro e su determinati dati inerenti i medianti: luogo di nascita, data di nascita, numero di previdenza sociale, nazionalità, stato civile, professione, residenza e posto di lavoro.

Le sanzioni per violazione della riservatezza

In caso di violazione degli obblighi sono comminate sanzioni amministrative e penali. Il rispetto della riservatezza è garantito: la corte non ammette la deposizione in violazione della riservatezza a meno che essa non abbia ponderato gli interessi della riservatezza e della giustizia e abbia stabilito che prevalgano i secondi e quindi abbia ordinato la testimonianza.

Salvo contrario accordo delle parti, il testimone non può testimoniare su ciò che le parti hanno riconosciuto od offerto durante la mediazione

Il ruolo svolto non è limitato alla facilitazione dell'accordo ma può espandersi fino a giungere alla formulazione di possibili soluzioni e o suggerimenti per l'accordo.

continua - seconda parte

di

Antonina Giordano

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/mediation-ue-norvegia-prevale-lidea-servizio-pubblico-1>